



CLAUSOLA COMPROMISSORIA-TIPO
PER ARBITRATO RITUALE (1)

Qualsiasi controversia concernente il presente contratto - comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione, risoluzione e interpretazione - sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bologna che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, da n.....(2) arbitro/i nominato/i secondo detto Regolamento.

L'arbitro/i deciderà secondo (3).....

(1) La clausola compromissoria è una clausola inserita in contratti ed ha per oggetto controversie eventuali e future.

(2) Le parti devono scegliere tra l'arbitro unico e il Collegio Arbitrale costituito da 3 o più arbitri, purché in numero dispari.

(3) Le parti devono scegliere se la decisione dell'arbitro debba essere secondo diritto o secondo equità.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA-TIPO
PER ARBITRATO LIBERO O IRRITUALE (1)

Qualsiasi controversia concernente il presente contratto comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione, risoluzione e interpretazione - sarà risolta mediante arbitrato libero o irrituale, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bologna, da n.....(2) arbitro/i nominato/i secondo detto Regolamento, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

L'arbitro/i deciderà secondo (3).....; la sua decisione viene fin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

(1) La clausola compromissoria è una clausola inserita in contratti ed ha per oggetto controversie eventuali e future.

(2) Le parti devono scegliere tra l'arbitro unico e il Collegio Arbitrale costituito da 3 o più arbitri, purché in numero dispari.

(3) Le parti devono scegliere se la decisione dell'arbitro debba essere secondo diritto o secondo equità.

CLAUSOLE COMPROMISSORIE TIPO
IN MATERIA SOCIETARIA

- Conciliazione e arbitrato

“Tutte le controversie che sorgeranno fra soci, o fra soci e società, o fra società ed organi sociali, o fra soci ed organi sociali, ivi comprese quelle relative alle impugnative di deliberazioni assembleari, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Bologna, iscritto al n. 11 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione e con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d.lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro ... (es. 60) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in

conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bologna da n. arbitro/i nominato/i dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale.

- Solo Conciliazione

“Tutte le controversie che sorgeranno fra soci, o fra soci e società, o fra società ed organi sociali, o fra soci ed organi sociali, ivi comprese quelle relative alle impugnative di deliberazioni assembleari, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Bologna, iscritto al n. 11 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione e con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d.lgs. 5/2003.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

- Solo Arbitrato

“Tutte le controversie che sorgeranno fra soci, o fra soci e società, o fra società ed organi sociali, o fra soci ed organi sociali, ivi comprese quelle relative alle impugnative di deliberazioni assembleari, saranno risolte mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bologna da n. arbitro/i nominato/i dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO MULTIPARTI

Qualsiasi controversia concernente il presente contratto sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità con il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bologna.

Le controversie saranno deferite, qualora le parti siano due, alla decisione di tre arbitri, di cui due nominati dalle parti e il terzo, in qualità di presidente, su accordo degli arbitri così nominati.

Nell'ipotesi in cui la controversia riguardi tre o più parti, e non si verifichi uno spontaneo raggruppamento in due poli contrapposti di interessi, la nomina dei tre o più arbitri, sempre in numero dispari, sarà effettuata dalla Camera Arbitrale, che provvederà altresì a precisare quale degli arbitri assumerà la veste di presidente del collegio.

Gli arbitri decideranno secondo

COMPROMESSO ARBITRALE(1)

I sottoscritti (2).....

e
premesse che tra loro è insorta controversia avente ad oggetto(3)

.....
.....
.....
.....
.....

convengono

di deferire tale controversia alla decisione di (4).....

da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bologna, che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare.

L'arbitro/i procederà secondo (5).....in via(6).....

(1) Il compromesso arbitrale è un atto stipulato quando già la controversia sia insorta fra le parti in assenza di una preventiva clausola arbitrale o a completamento della stessa.

(2) Indicazione del nome e della residenza o, se società, della sede delle parti.

(3) Indicazione, anche in via generale, dell'oggetto della controversia, eventualmente con riferimento al contratto da cui la stessa prende origine.

(4) Indicazione del numero degli arbitri (uno o tre).

(5) Le parti devono scegliere se la decisione dell'arbitro debba avvenire secondo diritto o secondo equità.

(6) Le parti devono decidere se optare per l'arbitrato rituale o per quello irrituale.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRAGGIO

Le parti sottoscritte convengono di demandare ad un terzo, in veste di arbitratore, la determinazione del seguente elemento contrattuale:

(1).....

Il terzo arbitratore procederà con equo apprezzamento a tale determinazione.

Per quanto riguarda la designazione dell'arbitratore, che potrà essere unico o formato da un Collegio in numero dispari, le parti espressamente si obbligano ad attenersi alle disposizioni del regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna che dichiarano di conoscere e di accettare.

La determinazione della prestazione ad opera del terzo arbitratore sarà accettata dalle parti sottoscritte come obbligatoria e vincolante ai sensi dell'art. 1349 del Codice Civile.

(1) Precisare l'elemento del contratto la cui determinazione si affida all'arbitratore (entità di una prestazione, modalità di adempimento, ecc.)

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRAGGIO GESTIONALE

I contrasti fra i titolari del potere di amministrazione, in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società, saranno risolti da n. terzo/i arbitratore/i, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di commercio di Bologna.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER PERIZIA CONTRATTUALE

Le parti sottoscritte convengono di demandare a n.(1) l'accertamento e/o la valutazione qualitativa e/o quantitativa dello stato dei luoghi, della consistenza, qualità, condizione di beni (o di cose) riguardanti il presente contratto (2).

Per quanto riguarda la designazione dei periti, le parti espressamente si obbligano ad attenersi al regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna che dichiarano di conoscere e di accettare.

Le parti si impegnano sin da ora a riconoscere alla determinazione peritale gli stessi effetti di un contratto tra esse direttamente pattuito.

(1) Precisare se si intende rimettere l'accertamento ad un solo perito o a più periti: in questa seconda ipotesi il numero dei periti deve essere dispari.

(2) Specificare l'oggetto dell'accertamento e/o della valutazione.